



COMUNE DI ALBIATE

CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

(approvato con delibera della Giunta Comunale n. 334 del 6/12/1999)

Art. 1 – Responsabile del controllo.

“Responsabile del controllo” della veridicità delle autocertificazioni è il soggetto che ha la responsabilità dell’adozione del provvedimento per il quale la autocertificazione è resa. Ove il responsabile del provvedimento sia il Sindaco o la Giunta Comunale, il Responsabile del controllo è individuato nel responsabile del procedimento. Ove non sia identificato un responsabile del procedimento, il responsabile del controllo è individuato nel Segretario Comunale.

Art. 2 – Oggetto del controllo. Costituiscono potenziale oggetto di controllo tutte le istanze rivolte agli uffici comunale nelle quali sia contenuta una autocertificazione, a condizione che il contenuto di detta autocertificazione sia determinante nell’accoglimento dell’istanza medesima. E’ definito “Insieme” il complesso delle istanze che siano oggetto di potenziale controllo e che siano volte ad ottenere il medesimo provvedimento.

Art.3 – Nozione di campione. Il responsabile del controllo, attenendosi ai criteri del successivo punto 4, individua nell’Insieme un sottoinsieme di istanze da sottoporre alle procedure di controllo (di seguito denominato “Campione”).

Art. 4 – Criteri per la definizione del campione. Per l’individuazione del Campione si applicano, successivamente, i seguenti criteri:

a) se l’istanza è inerente ad un procedimento che si conclude con la

compilazione di una graduatoria, comunque denominata, il Campione è costituito dalle istanze appartenenti all’Insieme che siano state presentate da quanti sono risultati inseriti nelle posizioni della graduatoria che danno diritto a beneficio e da quanti, entro il limite di un decimo della parte residuale dell’Insieme, siano inseriti nelle posizioni della graduatoria immediatamente successive a quelle che danno diritto a beneficio;

b) ove il criterio di cui al punto a) non sia applicabile, ma nell’istanza dia stato autocertificato un reddito, il Campione è costituito da un decimo delle istanze appartenenti all’Insieme individuate tra quelle il cui reddito, opportunamente normalizzato sul numero dei componenti del nucleo familiare, maggiormente si discosta, in eccesso o in difetto, dalla media matematica dei redditi opportunamente normalizzati dichiarati nelle istanze dell’Insieme;

c) Ove non sia applicabile alcuno dei criteri precedenti, ma l’istanza sia volta ad ottenere un beneficio in denaro o valutabile come somma di denaro, il Campione è costituito da un decimo delle istanze appartenenti all’Insieme individuate tra quelle che ottengono un beneficio il cui valore maggiormente si discosta, in eccesso o in difetto, dalla media matematica del valore dei benefici ottenuti complessivamente a seguito delle istanze dell’Insieme;

d) Ove non sia applicabile alcuno dei criteri precedenti, il Campione è costituito da un decimo delle istanze individuate tramite sorteggio.

Art.5 – Insieme esiguo. Ove l'Insieme sia composto da un numero di elementi inferiore o uguale a cinque unità, il Campione coincide con l'Insieme.

Art 6 – Arrotondamento. Il valore numerico del Campione, ove contenga una parte decimale, è arrotondato all'unità successiva.

Art.7 – Dichiarazioni ed istanze sospette. Il responsabile del controllo è tenuto ad integrare il Campione inserendovi istanze contenenti autocertificazioni per le quali vi sia il fondato sospetto di falsa o mendace dichiarazione.

Art.8 – Modalità di accertamento. Per ogni istanza inserita nel Campione, il Responsabile del Controllo accerta la veridicità di tutte le autocertificazioni contenute nell'istanza medesima. Ove i dati dichiarati nell'istanza non siano comunque noti con certezza all'ufficio, l'accertamento viene effettuato richiedendo – per iscritto anche a mezzo fax o per via telematica – agli uffici competenti la conferma dei dati medesimi. In nessun caso l'accertamento verrà effettuato invitando l'istante ad esibire la documentazione di quanto da lui autocertificato. Delle risultanze della verifica dell'autocertificazioni viene conservata menzione negli atti del Comune.

Art.9 – Termini dell'accertamento. Il procedimento di accertamento viene avviato, ove possibile, prima dell'adozione del provvedimento, ovvero entro i trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento medesimo.

Art.10 – Accertamento di mendace dichiarazione. Ove il responsabile del controllo accerti la falsità di alcuna delle autocertificazioni, pronuncia la decadenza del dichiarante dai benefici conseguiti a seguito dell'istanza e, se del caso, informa il Procuratore della Repubblica competente per il territorio perché accerti l'eventuale sussistenza di responsabilità penali in capo al dichiarante.